



## COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

UFFICIO SEGRETERIA

### ORDINANZA SINDACALE n. 1 / 2020

**OGGETTO: ORDINANZA PIANO ATTUAZIONE NUTRIE (MYOCASTOR COYPUS)  
SUL TERRITORIO DI DOSOLO.**

#### IL SINDACO

**Premesso** che la Legge della Repubblica n. 157 del'11/2/1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") prevede rispettivamente:

a) all'articolo 2 comma 2 che *"Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19."*

b) all'articolo 19 che *"le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche... Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."*

**Richiamata** la Legge Regionale 7 ottobre 2002, N. 20 recante Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus) con particolare riferimento all'articolo 2 Art. 2. *I comuni sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive, cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3; autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).*

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova del 21/02/2017 n. 12 recante *Modifica del "piano triennale di contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus) in provincia di Mantova"* ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002 e s.m.i. nel testo adeguato, alle modifiche apportate alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia e in particolare l'art. 12 "*prelievo delle nutrie: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato*" ove si dispone che: "*la cattura delle nutrie finalizzata al contenimento ed eradicazione deve essere operata dagli operatori abilitati individuati nel cap. 10, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati [...] fucili da caccia ad anima liscia, solo per gli operatori A [...] esclusivamente nel periodo compreso a partire da un'ora prima dell'alba e sino a due ore dopo il tramonto [...]*  
*E' fatta salva la facoltà dei Sindaci di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.*";

**Evidenziato** altresì l'art 7 del predetto Piano provinciale (metodi di contenimento) ove al punto 1 si legge: "*Gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente ed in modo duraturo sulla consistenza della popolazione [...]*";

**Considerato:**

a) che la presenza delle tane e lo scavo di cunicoli nelle strutture arginali a) dei canali da parte delle nutrie, possono potenzialmente costituire un grave rischio idraulico e pericolo per l'incolumità di cose o persone;

b) il grave danno al settore primario arrecato dalle nutrie attraverso il danneggiamento delle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli;

**Viste** le diverse segnalazioni da parte dei cittadini, degli operatori del settore agricolo e delle loro associazioni di rappresentanza sull'accresciuta presenza, nell'ultimo periodo, di nutrie sul territorio comunale, che rende necessario individuare efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono;

**Dato atto che:**

- in relazione allo stato attuale del processo di contenimento, effettuato con i metodi e con le tempistiche consentite dal Piano Provinciale, non si sono riscontrati, nel breve termine sostanziali incrementi negli abbattimenti rispetto al periodo precedente; anzi si hanno notizie da parte degli operatori ed anche degli agricoltori, di un intensificarsi della attività, soprattutto notturna;

- nel rispetto quindi delle indicazioni previste dall'art. 7 del Piano, ove indica la modalità di abbattimento con arma da fuoco come complementare ad altre ritenute più efficaci, si ritiene che comunque questa modalità possa trovare miglior efficacia estendendone l'utilizzo anche nelle ore serali ove è più intensa la circolazione degli animali.

- detta estensione sarà, come detto, complementare e temporanea, e soggetta alla verifica da parte degli operatori o del responsabile, dell'avvenuto sensibile incremento negli abbattimenti;

- il periodo ottimale per la cattura delle nutrie ricade nella stagione fredda in quanto la carenza di coltivazioni agevola la cattura e i danni collaterali sono ridotti al minimo;

**Visti:**

gli artt. 50, comma 4, e 54 del TUEL;

l'art. 12 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile;

la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

la Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

la Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento della nutria (Myocastor coypus)"

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

il Decreto Direttore Generale Welfare 5 dicembre 2012, n.11358 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"

la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

la Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))

l'art. 12 del Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (Myocastor coypus) in provincia di Mantova ai sensi della L.R. n.20/2002 e s.m. e i., approvato con Delibera del consiglio provinciale n. 12/2017;

la Delibera di Giunta Regionale Lombardia 14 ottobre 2019 - n. XI/2254 recante Approvazione del «Programma annuale 2019 del piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020»;

tutto ciò premesso;

**ordina**

1. di dichiarare l'emergenza nutrie sul territorio comunale di Dosolo e pertanto, di estendere il periodo di cattura, da parte di operatori di tipo "A" con fucile da caccia ad anima liscia, da un'ora prima dell'alba e sino a due ore dopo il tramonto (sette giorni su sette) su tutto il territorio Comunale e nel rispetto di tutte le prescrizioni già richieste per l'esercizio diurno;

3. di dichiarare la presente ordinanza valida dal 01/02/2020 e fino al 30/09/2020;

4. che solo gli operatori individuati nella deliberazione di G.C. N.38/2018, potranno intervenire ed operare sul territorio;

**dispone**

- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché di trasmetterla alla Provincia di Mantova, Prefettura di Mantova, alla Stazione dei Carabinieri di Viadana, al Corpo Forestale dello Stato di Mantova, al Consorzio di Bonifica di Casalmaggiore, alla Regione Lombardia, all'ATS della Val Padana, all'ARPA;

**avverte**

che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge, e con applicazione delle sanzioni specifiche.

**informa**

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Dosolo, 28/01/2020

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)